

La raccomandazione della Commissione europea sulle reti di nuova generazione: l'adeguatezza della cornice regolamentare

1. Questa breve nota esamina la bozza di Raccomandazione della Commissione sulle Next Generation Access network (NGAN) sotto un profilo specifico: quello dell'adeguatezza della regolazione. L'angolo visuale prescelto richiede di analizzare non solo se la regolazione sia congrua rispetto all'andamento del mercato, ma anche se i mezzi siano congruenti rispetto agli obiettivi enunciati.
2. Sotto il primo profilo, è appena il caso di ricordare che nelle comunicazioni elettroniche la concorrenza è stata introdotta, imposta dal potere pubblico. Fin dall'inizio, essa non è stata disgiunta dalla regolazione, il cui peso si è accentuato nel passaggio dalle direttive di prima generazione e quelle di seconda generazione. Da una regolazione a maglie molto larghe si è passati infatti ad una regolazione a maglie sempre più fitte. Essa giova senz'altro alla costruzione di un mercato unico, di un level-playing field. Tuttavia, non è priva di inconvenienti. La moltiplicazione delle regole può avere effetti negativi, specie se queste si tratta di regole uniformi per situazioni nazionali differenziate. In alcuni casi, anzi, si è passati al dirigismo, segnatamente nel regolamento del 2007 sul roaming, per di più con un forte accentramento. È più a questo orientamento che a quello di chiara matrice dirigista che sembra ispirarsi la bozza di Raccomandazione. Essa muove dalla preoccupazione, se non di un ritorno al monopolio, di una marcata compressione dei margini degli operatori alternativi. Un'altra preoccupazione cui la Commissione annette (forse soverchio) rilievo è la prevenzione di indesiderabili divergenze tra le Autorità Nazionali di Regolazione (ANR).
3. Esposto, per sommi capi, l'indirizzo di fondo espresso dalla bozza di Raccomandazione, esaminiamo in modo più specifico fini e mezzi. I primi sono in parte quelli tradizionali: il raggiungimento di una maggior certezza del quadro regolamentare per promuovere gli investimenti e favorire lo sviluppo tecnologico. La Commissione vi aggiunge – però - obiettivi più specifici, affermando chiaramente che “Broadband is a key Community objective” (considerando n.1). A tal fine, sono previsti obblighi in funzione dell'accesso alla rete, regole sulla remunerazione degli

investimenti, obblighi di trasparenza, volti a favorire la fase di transizione dalla vecchia alla nuova rete. Poiché questi ultimi coinvolgono in profondità le strategie degli operatori, compromettendone la riservatezza e mettendole alla mercé del regolatore, trova conferma l'impostazione della regolazione prima segnalata.

4. Ci si può domandare, a questo punto, se questa maggiore regolazione sia anche una migliore regolazione. Se le nuove regole hanno il pregio di esserci, corrispondendo a una necessità avvertita più o meno da tutti i soggetti – operatori, clienti – del settore, non sono peraltro poche le criticità che esse presentano. Una prima, segnalata da alcuni operatori, riguarda la valutazione del rischio dell'investimento, per il quale la Commissione sembra fare riferimento ai singoli progetti, piuttosto che all'impresa nel suo complesso. Un'altra, sottolineata dalle autorità britanniche, è costituita dalla necessità di adottare regole più flessibili, differenziate, adeguate ai diversi contesti nazionali. Un'altra, che interessa maggiormente in ragione dell'angolo visuale prescelto, concerne una scelta di fondo effettuata dalla Commissione. Nelle premesse, essa afferma l'esistenza di una continuità tra la bozza di Raccomandazione e il quadro regolamentare vigente. In base a quest'ultimo, però, la regolazione deve rispettare il principio della neutralità tecnologica. La Commissione, invece, prende in considerazione solo alcuni tipi di tecnologie. È una scelta quanto meno discutibile, perché non adeguatamente motivata, che costituisce un'ulteriore riprova della necessità di un perfezionamento della nuova cornice regolamentare.